

**Decisione della Commissione europea 2 febbraio 2023 C(2023) 890 final (Regime di aiuti di Stato SA.105004); deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 178 (Regime quadro FVG per le Sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022) - Nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti per i finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022**

## **Parte 1**

### **Temporaneo nuovo inquadramento**

#### **1.1**

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina), e in applicazione dell'articolo 6 (Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati, di cui al paragrafo 2.3 del Quadro temporaneo di crisi) dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 178, che ha adottato il Regime quadro FVG per le Sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022, di seguito denominato "Nuovo regime quadro FVG", è approvato il nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 18, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25/Pres., di seguito denominato "Regolamento", indicando, anche in deroga alla vigente normativa regolamentare, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea con la decisione 2 febbraio 2023 C(2023) 890 final (Regime di aiuti di Stato SA. 105004).

2. In conformità all'articolo 5 del Regolamento, la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Liquidità Extra", è deliberata dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, organo della Regione che amministra le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia, a valere sul quale sono concessi i finanziamenti agevolati Liquidità Extra.

#### **1.2**

1. I finanziamenti agevolati Liquidità Extra sono finalizzati ad ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte i beneficiari direttamente o indirettamente colpiti dal grave turbamento dell'economia in corso, in conformità al regime di aiuti di Stato SA. 105004.

## **Parte 2**

### **Beneficiari**

#### **2.1**

1. Nel rispetto dell'articolo 3 del Nuovo regime quadro FVG, e in conformità dell'articolo 10, comma 6, del Regolamento, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati Liquidità Extra le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 7, lettera a), del Regolamento, in conformità all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Nuovo regime quadro FVG, non è causa di inammissibilità la

sussistenza dello stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,

3. In conformità all'articolo 3, comma 3, del Nuovo regime quadro FVG, sono in ogni caso esclusi quali beneficiari:

a) gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari;

b) le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014), le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (tutti i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura), e le imprese operanti nel settore forestale ammesse a beneficiare del regime di aiuti previsti nel documento allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474, notificato dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e approvato dalla Commissione europea con il numero SA.102522 e SA.104888.

4. In conformità all'articolo 3, comma 4, del Nuovo regime quadro FVG, sono inoltre esclusi quali beneficiari le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea (UE), tra cui, in via esemplificativa:

a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE;

c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

### **Parte 3**

#### **Condizioni di compatibilità**

##### **3.1**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, commi 5 e 6, del Regolamento, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 18 medesimo, e in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera e), del Nuovo regime quadro FVG, l'importo per beneficiario dei finanziamenti agevolati Liquidità Extra è calcolato con riferimento:

a) al 15 % del fatturato annuo totale medio realizzato dal beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi o, in caso di imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario per l'intera durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda per l'attivazione del finanziamento agevolato Liquidità Extra, oppure

b) al 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda per l'attivazione del finanziamento agevolato Liquidità Extra o, in caso di imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda per l'attivazione del finanziamento agevolato Liquidità Extra, il 50 % dei costi energetici per l'intera durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda, oppure

c) al fabbisogno di liquidità (che può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento), dal momento della deliberazione dell'intervento agevolativo per i seguenti 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese, determinato sulla base di un'autocertificazione rilasciata dall'impresa richiedente l'aiuto nella quale esplicita le ragioni per cui ritiene che i massimali di cui alle lettere a) e b) non siano appropriati e spiega in che modo sia stata particolarmente colpita dalla crisi attuale dimostrando di soffrire almeno una delle seguenti situazioni:

- I. opera nei settori e sottosettori elencati nell'allegato I al Quadro temporaneo di crisi di cui alla comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022 e successive modifiche, riportati nella Parte 5;
  - II. ha problemi significativi nell'approvvigionamento di materie prime, materiali e fonti energetiche (indisponibilità, ritardi nelle consegne, interruzioni delle catene di approvvigionamento), con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - III. ha un aumento significativo dei prezzi di ingresso delle materie prime, dei semiprodotto, dei materiali e delle fonti energetiche, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - IV. ha un aumento significativo delle altre spese operative (materiali di produzione, semilavorati, piccole scorte, debiti verso i fornitori, costo del lavoro, spese operative generali), con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - V. ha difficoltà significative ad entrare nei mercati nazionali o esteri e/o perdite significative di alcuni mercati e clienti attuali, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - VI. ha affrontato un numero significativo di risoluzioni di contratti di acquisto e/o di cooperazione e/o di progetto esistenti, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - VII. ha incontrato difficoltà significative nella distribuzione dei prodotti, in particolare nel trasporto degli stessi (dal luogo di produzione al punto vendita), con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - VIII. ha affrontato una significativa riduzione della domanda di prodotti, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - IX. ha affrontato una significativa riduzione delle possibilità di *product placement*, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - X. ha affrontato problemi significativi di liquidità e di regolare le passività, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - XI. ha incontrato difficoltà significative nella riscossione dei pagamenti per i prodotti consegnati, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - XII. ha affrontato una diminuzione significativa dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o ha previsto una diminuzione significativa dei ricavi, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate;
  - XIII. ha affrontato un aumento dei rischi di attacchi informatici, con dati reali e/o altre spiegazioni e prove adeguate.
2. Qualora le grandi imprese debbano fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività per i successivi 12 mesi.

### 3.2

1. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del Nuovo regime quadro FVG, ai finanziamenti agevolati Liquidità Extra si applica un tasso di interesse fisso, calcolato sul tasso di base dell'1,03% o, se inferiore, al tasso di base applicabile al momento della deliberazione dell'intervento agevolativo, calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, aggiungendo i margini di rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito indicati nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario	Margine per prestiti di durata $\geq 1$ e $< 3$ anni	Margine per prestiti di durata $\geq 3$ e $< 6$ anni
PMI	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	100 punti base	190 punti base

2. In ogni caso, ai finanziamenti agevolati Liquidità Extra non può essere applicato un tasso di interesse fisso inferiore all'1,20%, nel caso di concessione di finanziamenti agevolati di importo pari o inferiore ad EUR 150.000, e all'1,30%, nel caso di concessione di finanziamenti agevolati di importo superiore ad EUR 150.000.

### 3.3

1. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del Regime quadro FVG, i contratti di finanziamento agevolato Liquidità Extra sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

### 3.4

1. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del Nuovo regime quadro FVG, e in conformità all'articolo 18, comma 9, del Regolamento, i finanziamenti agevolati Liquidità Extra hanno una durata superiore a uno e inferiore a sei anni.

## Parte 4

### Rinvii

1. Per quanto non disposto dalla presente deliberazione si applicano le norme del Nuovo regime quadro FVG, del regime di aiuti di Stato SA.105004 e del Regolamento.

## Parte 5

### Settori e sottosettori elencati nell'allegato I al Quadro temporaneo di crisi di cui alla comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022 e successive modifiche

Ai sensi del Quadro temporaneo di crisi il beneficiario è considerato attivo in un settore o sottosettore elencato di seguito in base alla "classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali" o se una o più delle attività che svolge, e che sono incluse nell'elenco, hanno generato oltre il 50% del suo fatturato o valore produttivo nel 2021.

	<b>Codice NACE</b>	<b>Descrizione</b>
1	0510	Estrazione di antracite
2	0610	Estrazione di petrolio greggio
3	0710	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
4	0729	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
5	0891	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
6	0893	Estrazione di sale
7	0899	Altre attività estrattive n.c.a.
8	1041	Produzione di oli e grassi
9	1062	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10	1081	Produzione di zucchero
11	1106	Fabbricazione di malto
12	1310	Preparazione e filatura di fibre tessili
13	1330	Finissaggio dei tessuti
14	1395	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario
15	1411	Confezione di abbigliamento in pelle
16	1621	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di

		legno
17	1711	Fabbricazione della pasta-carta
18	1712	Fabbricazione di carta e di cartone
19	1910	Fabbricazione di prodotti di cokeria
20	1920	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
21	2011	Fabbricazione di gas industriali
22	2012	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
23	2013	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24	2014	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
25	2015	Fabbricazione di concimi e di composti azotati
26	2016	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
27	2017	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
28	2060	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
29	2110	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
30	2311	Fabbricazione di vetro piano
31	2313	Fabbricazione di vetro cavo
32	2314	Fabbricazione di fibre di vetro
33	2319	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
34	2320	Fabbricazione di prodotti refrattari
35	2331	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
36	2332	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
37	2341	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
38	2342	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
39	2351	Produzione di cemento
40	2352	Produzione di calce e gesso
41	2399	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
42	2410	Attività siderurgiche
43	2420	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio
44	2431	Stiratura a freddo di barre
45	2442	Produzione di alluminio
46	2443	Produzione di zinco, piombo e stagno
47	2444	Produzione di rame
48	2445	Produzione di altri metalli non ferrosi
49	2446	Trattamento di combustibili nucleari
50	2451	Fusione di ghisa
46	2443	Produzione di zinco, piombo e stagno
	<b>Codice Prodcod</b>	<b>Descrizione</b>
1	81221	Caolino ed altre argille caoliniche
2	10311130	Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)
3	10311300	Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet

4	10391725	Concentrato di pomodoro
5	105122	Latte intero in polvere
6	105121	Latte scremato in polvere
7	105153	Caseina
8	105154	Lattosio e sciroppo di lattosio
9	10515530	Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti
10	10891334	Lieviti di panificazione
11	20302150	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria
12	20302170	Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi di granuli, di lamelle o di fiocchi
13	25501134	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE